

Legge regionale 10 dicembre 2021 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 42

(Clausola valutativa)

- 1.** Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni biennali che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticità emerse.
- 2.** La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
- 3.** Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.